



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI
TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2,
DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210**

Emanato con D.R. n. 852 di data 21.9.1999



INDICE

Capo I - Parte Generale	2
Art. 1 - Oggetto	2
Capo II - Trasferimenti	2
Art. 2 - Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità del procedimento	2
Art. 3 - Requisiti	3
Art. 4 - Presentazione delle domande	3
Art. 5 - Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione	3
Art. 6 - Provvedimento di trasferimento	3
Capo III - Mobilità interna	4
Art. 7 - Cambio di settore	4
Art. 8 - Passaggio ad altra Facoltà	4
Art. 9 - Approvazione e acquisizione di parere del C.U.N.	4
Art. 10 - Esclusione dalle procedure di mobilità	4
Art. 11 - Provvedimenti conclusivi della procedura	4
Capo IV - Disposizioni finali	4
Art. 12 - Pubblicità ed entrata in vigore	4

Capo I - Parte Generale

Art. 1 - Oggetto

- Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento, nonché le procedure di mobilità interna dei professori e dei ricercatori nell'ambito dell'Università di Trento.
- Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - per "Università" l'Università degli Studi di Trento;
 - per " Rettore" il Rettore dell'Università degli Studi di Trento;
 - per "trasferimento" il provvedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, si dispone la copertura di un posto di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore con il passaggio, da altra sede universitaria, di un professore o ricercatore nella stessa posizione organica occupata presso l'Amministrazione di appartenenza;
 - per "mobilità interna" la procedura mediante la quale i professori e i ricercatori sono inquadrati in un altro settore scientifico disciplinare nell'ambito della Facoltà di appartenenza nonché la procedura con la quale si attua la mobilità di professori e di ricercatori tra le Facoltà dell'Ateneo.
- Il posto di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore è coperto se l'Ateneo ha a disposizione il relativo finanziamento, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 449/97 e sia stata preventivamente accertata e impegnata dai competenti organi accademici la disponibilità finanziaria necessaria per assicurare la sua utilizzabilità, sulla base di una analisi pluriennale.

Capo II - Trasferimenti

Art. 2 - Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità del procedimento

- In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici, l'Università emette specifici avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, distinti per settore scientifico disciplinare, da coprire mediante trasferimento.
- Nell'avviso deve essere indicato il settore scientifico disciplinare al quale si riferisce il posto da coprire. Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, l'avviso prevede l'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare tali esigenze.
- Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Art. 3 - Requisiti

1. Possono partecipare all'espletamento delle procedure di trasferimento i professori e i ricercatori che abbiano prestato servizio nella sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici, anche se in posizione di aspettativa, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Non possono partecipare alla procedure di trasferimento indette dall'Università i professori collocati fuori ruolo per raggiunti limiti di età.
3. La domanda di trasferimento ad altra sede può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Università.

Art. 4 - Presentazione delle domande

1. Le domande di trasferimento devono essere presentate al Preside della Facoltà entro il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza.
2. Il termine per la presentazione delle domande è di almeno trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Alle domande i candidati allegano:
 - a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
 - b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
 - c) le pubblicazioni e i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Art. 5 - Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

1. Nel caso siano state presentate più domande, ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli presentati dagli aspiranti al trasferimento.
2. Il Consiglio di Facoltà valuta il profilo scientifico dei candidati con riferimento al curriculum scientifico complessivo e alla documentazione e ai titoli presentati.
3. Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i criteri stabiliti dai commi 7 e 8 dell'articolo 2 del d.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390.
4. Costituiscono, in ogni caso, titoli, se allegati, da valutare specificamente:
 - a) l'attività didattica svolta in insegnamenti ufficiali di corsi di laurea o di diploma con riferimento al settore scientifico disciplinare;
 - b) i servizi prestati negli atenei e negli enti, italiani e stranieri di ricerca;
 - c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - d) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca;
 - e) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale
5. Soprattutto nelle valutazioni comparative riguardanti i ricercatori sono valutati tra i titoli allegati, oltre a quelli indicati, i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di assegni di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.
6. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo solo nel caso in cui essi intervengano all'adunanza.
7. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche dei profili professionali dei candidati.
8. Per la chiamata di professore o di ricercatore inquadrato in un settore scientifico disciplinare diverso da quello del posto per il quale è stata attivata la procedura di trasferimento il Consiglio di Facoltà accerta il possesso da parte dell'aspirante al trasferimento di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione. La deliberazione è sottoposta al parere del C.U.N. È comunque fatta salva l'autonomia decisionale dell'Università nell'adozione del provvedimento, motivando l'eventuale difformità rispetto al parere dato dal C.U.N.

Art. 6 - Provvedimento di trasferimento

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore. Il provvedimento del Rettore è definitivo e può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Capo III - Mobilità interna

Art. 7 - Cambio di settore

1. Al fine di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche, le Facoltà, d'intesa con i Dipartimenti di riferimento, possono decidere, con il consenso degli interessati e nell'ambito della stessa Facoltà, l'inquadramento di professori e di ricercatori in settori scientifico disciplinari diversi da quello di titolarità.

Art. 8 - Passaggio ad altra Facoltà

1. Al fine di consentire una più flessibile ed efficace utilizzazione finalizzata alle esigenze didattiche e al conseguimento di una più uniforme distribuzione dei carichi didattici nell'Ateneo, può essere disposta la mobilità di professori e di ricercatori, mediante passaggio da una Facoltà ad altra dell'Università.
2. Il passaggio avviene su proposta e con l'accordo delle strutture didattiche interessate, sulla base di una dichiarazione di disponibilità alla mobilità dei professori e ricercatori destinatari degli effetti del passaggio. Il passaggio ad altra Facoltà può avvenire con cambio di settore scientifico disciplinare.

Art. 9 - Approvazione e acquisizione di parere del C.U.N.

1. Le procedure di mobilità interna sono sottoposte all'esame e all'approvazione del Senato Accademico.
2. Qualora le procedure stesse si concludano con un cambio di settore scientifico disciplinare, sono fatte salve l'osservanza del criterio di adeguata qualificazione scientifica nel settore di nuovo inquadramento e l'acquisizione di parere del C.U.N. di cui al comma 8 dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 10 - Esclusione dalle procedure di mobilità

1. Sono esclusi dalle procedure di mobilità i professori collocati fuori ruolo per raggiunti limiti di età.

Art. 11 - Provvedimenti conclusivi della procedura

1. Le procedure di mobilità interna si concludono con provvedimento del Rettore. Il provvedimento del Rettore è definitivo e può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
2. Il provvedimento ha effetto, di norma, dalla data di sua emanazione.

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 12 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale, successivamente al controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo di Ateneo.
2. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.